

[Stampa l'articolo](#) | [Chiudi](#)

L'antiorità del sequestro sull'immobile a garanzia non impedisce la cessione del credito

Commento a cura degli avv.ti Tiziana Allievi, Partner, La Scala Società tra AvvocatiFabrizio Manganiello, of Counsel, La Scala Società tra Avvocati

Le Sezioni Unite Penali confermano la tutela della posizione del cessionario del credito in buona fede, anche in presenza di sequestro e confisca anteriori alla cessione.

"Nel caso in cui la cessione di un credito ipotecario precedentemente insorto avvenga successivamente alla trascrizione del provvedimento di sequestro o di confisca di prevenzione del bene sottoposto a garanzia, tale circostanza non è, in quanto tale, preclusiva dell'ammissibilità della ragione creditoria, né determina di per sé uno stato di mala fede in capo al terzo cessionario del credito, potendo quest'ultimo dimostrare la buona fede". Questo è il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite Penali della Cassazione nella sentenza n. 29847/18 depositata il 3 luglio scorso.

L'antiorità del sequestro sul bene a garanzia non impedisce quindi la cessione del credito e non determina uno stato di malafede implicito in capo al cessionario come tale preclusivo dell'ammissibilità della sua ragione creditoria.

Le Sezioni Unite Penali, con la pronuncia n. 29847/18, hanno così risolto l'esistente contrasto giurisprudenziale, riconoscendo pari tutela al cessionario di un credito assistito da garanzia reale su bene già sottoposto al vincolo del sequestro ovvero della confisca di prevenzione.

L'art. 52, comma 1, d.lgs. n. 159/2011 dispone che la confisca non pregiudica i diritti dei terzi, che risultino da atti aventi data certa precedente al sequestro, e i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore a tale provvedimento.

Si tratta quindi di stabilire se il requisito della antiorità, rispetto al provvedimento ablativo del bene, previsto dalla legge fra le condizioni per l'ammissione del credito debba o meno connotare non solo il momento in cui viene costituito il credito, ma anche il successivo momento in cui detto credito venga eventualmente ceduto ad un terzo.

Secondo un primo orientamento giurisprudenziale, la posteriorità della cessione del credito rispetto al provvedimento di confisca o di sequestro precluderebbe in radice la possibilità per il cessionario di ottenere l'ammissione del proprio credito. A sostegno di questa tesi si è osservato come il tenore letterale dell'art. 52 d.lgs. n. 159/2011 non preveda alcuna distinzione fra crediti di natura originaria ovvero di natura derivata. A questo si aggiunge il dato sistemico della tendenziale preferenza per l'interesse pubblicistico dello Stato all'acquisizione del bene oggetto di confisca rispetto ad eventuali ragioni dei creditori, come emerge dal complesso della normativa in tema di misure di prevenzione patrimoniali.

Un secondo contrapposto orientamento, invece, ritiene che la circostanza che la cessione del credito sia intervenuta in epoca posteriore al sequestro ovvero alla confisca non ne esclude, per ciò solo, l'ammissione. Si considera che il dato letterale rilevabile dal testo dell'art. 52 d.lgs. n. 159/2011 non contempla esplicitamente l'ipotesi della cessione del credito, ciò non può significare altro che la norma faccia solo ed esclusivo riferimento al momento in cui il

credito è sorto, con conseguente, necessitata, irrilevanza di tutte le vicende successive di detto credito, ivi comprese, eventuali cessioni a terzi soggetti. Applicare il limite normativamente previsto per il momento dell'insorgenza del credito alla successiva vicenda traslativa del medesimo costituirebbe una non consentita analogia in malam partem. Né, poi, la tutela dell'interesse pubblicistico dello Stato potrebbe vedere soccombere l'altrettanto meritevole di tutela diritto del terzo creditore di buona fede, pregiudicato dalla confisca.

Le Sezioni Unite Penali della Cassazione ritengono condivisibile il secondo orientamento nel senso che la condizione di anteriorità rispetto al sequestro del bene oggetto di confisca, ai fini dell'ammissione del riparto del credito assistito da garanzia sul bene confiscato, è prevista per la costituzione del credito e non anche per l'eventuale cessione dello stesso.

In primo luogo, osserva la Corte come l'ipotesi della cessione del credito non sia assolutamente menzionata e dunque considerata dall'art. 52 in tema di requisiti di ammissibilità del credito garantito dal bene colpito dal provvedimento ablativo. Tuttavia, tale dato non pare immediatamente decisivo, in quanto viene addotto a sostegno di entrambi i contrapposti filoni interpretativi. Sotto il profilo sistematico osservano, poi, le Sezioni Unite pare meritevole di tutela, secondo il vigente assetto normativo, sia, da un lato, l'interesse pubblicistico dello Stato alla acquisizione dei beni, sia, dall'altro lato, la tutela delle posizioni dei terzi creditori di buona fede.

Decisivo invece, osserva la Corte, pare il dato che l'art. 52 faccia riferimento al credito oggettivamente considerato e non alla posizione creditoria del terzo.

L'antiorità è - secondo il dato letterale - requisito che deve essere proprio del credito e non investire la posizione creditoria. A ciò si aggiunge il rilievo tecnico-giuridico che la cessione del credito non è assimilabile alla costituzione del credito stesso, tanto che la stessa non implica, secondo quanto statuito dal codice civile, alcuna novazione del rapporto obbligatorio oggetto della cessione.

La conclusione cui pervengono le Sezioni Unite sulla possibilità per il creditore cessionario di avvalersi delle condizioni di ammissibilità del credito esistenti in capo al creditore originario quando detto credito è sorto incide anche sulla possibilità di ritenere il terzo cessionario in buona fede, altro requisito normativamente richiesto per l'ammissione del credito. Osserva la Corte come la conoscenza o mera conoscibilità della mera apposizione sul bene del vincolo derivante dal sequestro non possa ritenersi elemento tale da fare escludere di per sé la buona fede del terzo. Se così fosse si precluderebbe una "utile" cessione di ogni credito garantito da vincolo su bene già colpito da provvedimento di sequestro o di confisca. La buona fede che rileva va interpretata come assenza di strumentalità del credito rispetto alla attività illecite del proposto. Il terzo cessionario dunque ben potrà avvalersi della condizione di buona fede esistente in capo al creditore originario, nel momento della costituzione del credito stesso.

In conclusione, al creditore cessionario è consentito provare l'esistenza delle condizioni per l'ammissione del credito garantito anche laddove lo abbia acquistato successivamente al sequestro del bene oggetto della garanzia, fermo il suo onere di provare, tra l'altro, la sussistenza del requisito originario della buona fede.